

FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE

Modello di Statuto per Forum Regionali

ARTICOLO 1

Preambolo

Il Forum Regionale del Terzo Settore del.....è un'associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio regionale, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

I Soci del Forum Regionale del Terzo Settore del..... si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Al Forum Regionale del Terzo Settore del..... possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Al Forum Regionale del Terzo Settore del XXXX partecipano i Soci e i Forum territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto, dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del..... ha sede legale in e ha durata illimitata.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del....., è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; si è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I

rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

Il Forum Regionale del Terzo Settore del..... persegue lo scopo di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività sociali

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore del..... può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;
- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

Soci

Possono aderire al Forum Regionale del Terzo Settore del....., acquisendo la qualità di socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che:

- non perseguono finalità lucrative,
- operano nell'interesse generale,
- prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci,
- si impegnano al regolare versamento della quota associativo e che soddisfano e conservano i seguenti requisiti:
 - a) presenza territoriale XXXXXXXXXXXXX
 - b) numero soci XXXXXXXXXXXXX

XX

La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio Regionale.

I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale, e ai Forum Territoriali legalmente costituiti, con sede nella Regione. In particolare, previa formale richiesta, sono automaticamente iscritte nei Forum Regionali le articolazioni dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Regionale.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica del Consiglio Regionale.

Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali Regionali o Nazionali alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5

Quote

I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXXXX tramite il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Regionale.

I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Regionale.

Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera del Consiglio Regionale l'esclusione dal Forum Regionale del Terzo Settore. Contro la decisione del Consiglio Regionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Regionale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

ARTICOLO 6

Organi sociali

Sono organi del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXXXX:

- Il Consiglio (o Assemblea) Regionale;
- il Coordinamento Regionale;
- il Portavoce (o i Portavoce);
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Garanti;
- (...)

ARTICOLO 7

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Regionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, il Consiglio Regionale è convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, da:

XX

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra soci; è ammesso tra rappresentanti dello stesso socio.

Il Consiglio Regionale è presieduto dal o da un Portavoce. In assenza, il Consiglio provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

Il Consiglio Regionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, il Consiglio Regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 8

Compiti del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) apporta modifiche allo Statuto;

- c) elegge, ogni XXXX anni, con votazioni a scrutinio segreto:
- 1) il Portavoce o i Portavoce, dopo averne fissato il numero; in caso di più Portavoce, il Consiglio Regionale individua a chi è affidata la rappresentanza legale del Forum e chi esercita la rappresentanza del Forum Regionale nell'Assemblea Nazionale del Forum Nazionale del Terzo Settore.
 - 2) i componenti del Coordinamento Regionale;
 - 2) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 3) i componenti del Collegio Regionale dei Garanti.
- d) sostituisce i componenti del Coordinamento Regionale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
- e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
- f) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- g) approva annualmente il bilancio consuntivo;
- h) definisce l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- i) determina lo schema tipo di Statuto dei Forum Territoriali, sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale;
- j) delibera il riconoscimento dei Forum Territoriali;
- k) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione, proposti dal Collegio Regionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 18, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale.
- l) approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto.
- m) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

Il Consiglio Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I lavori del Consiglio Regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato e approvato.

ARTICOLO 9

Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto da:

§ Il Portavoce o i Portavoce;

§ fino a xxxxxxx componenti eletti da e tra i componenti del Consiglio Regionale.

§ fino a xxxx componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Forum Territoriali.

Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere del Consiglio Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXXXXXXXXXXX. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

In caso di più Portavoce, il Consiglio Regionale individua a chi è affidata la rappresentanza legale del Forum e chi esercita la rappresentanza del Forum Regionale nell'Assemblea Nazionale del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il Coordinamento Regionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento Regionale è convocato dal o dai Portavoce e si riunisce di norma mensilmente. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

I componenti del Coordinamento Regionale che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 10

Il Portavoce

Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.

Il Portavoce rappresenta il Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

Qualora il Consiglio Regionale elegga più Portavoce, fissa nella stessa delibera poteri, attribuzioni e criteri di attribuzione della rappresentanza legale.

L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza del o di tutti i Portavoce, le funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Regionale anagraficamente più anziano sino alla successiva riunione del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 11

Forum Territoriali

I Forum Territoriali del Terzo Settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello subregionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

I Forum Territoriali del Terzo Settore del XXXXX sono riconosciuti dal Consiglio Regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dal Consiglio Regionale, sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e

programmatiche generali espresse dal Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

I Forum Territoriali partecipano al Forum del Terzo Settore del.....XXXXX, di cui costituiscono un'articolazione territoriale, e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dal Forum Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore.

I Forum Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro, aperti a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. Assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale del Terzo Settore del....XXXX.

In caso di modifica del modello di Statuto, i Forum Territoriali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Regionale sospende la partecipazione del Forum Territoriale dalle attività e dagli organi del Forum Regionale e deferisce il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con adeguata istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone al Consiglio Regionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Territoriale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o dello Statuto Nazionale e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale e Regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Territoriali, il Coordinamento Regionale può deferire il Forum Territoriale al Collegio Regionale di

Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre al Consiglio Regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il Consiglio Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del Commissario. Il provvedimento del Consiglio Regionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Territoriale non ottemperi alla delibera del Consiglio Regionale, Il Coordinamento Regionale deferisce nuovamente il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 5 del presente Articolo.

Dei riconoscimenti come delle revoche dei Forum Territoriali viene data immediata notizia al Forum Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 12

Consulte

Il Coordinamento Regionale può costituire consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Regionali del Terzo Settore del XXXXXXX.

ARTICOLO 13

Incompatibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e di componente il Coordinamento Regionale, il Consiglio Regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

§ le incompatibilità con:

- A** incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - B** consigliere regionale e provinciale; parlamentare nazionale ed europeo;
 - C** ruoli di livello nazionale e regionale in organi dirigenti di partiti politici;
 - D** partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX così come disciplinati dal presente Statuto;
 - E** partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX così come disciplinati dal presente Statuto;
 - F** qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.
- § la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionale, o alla carica di Presidente Regionale e Sindaco.

ARTICOLO 14

Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore

Il Forum Regionale del Terzo Settore di XXX costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

Il Forum Regionale de XXXXXX è un'articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento

degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.

Il Forum Regionale del XXX ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Regionale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

In caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme dello Statuto del Forum Nazionale, e/o del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum Regionale, il Forum Nazionale del Terzo Settore può deferire il Forum Regionale del XXXX al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale del XXX non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, Il Forum Nazionale del Terzo Settore può attivare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Regionale del Terzo Settore del XXXX e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXX, provvede all'esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

I Revisori dei Conti durano in carica XXXXX anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dal Consiglio Regionale solo per giusta causa.

Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dal Consiglio Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 16

Patrimonio e Risorse

Il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXXX è costituito da:

- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXX trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei soci;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Bilancio

Il bilancio del Forum Regionale del Terzo Settore del XXXXXX deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 18

Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da 3 componenti eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio Regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Rimangono in carica per XXXXX anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Regionale dei Garanti decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Regionale del Terzo Settore del.....

Il Collegio Regionale dei Garanti, su istanza del Coordinamento Regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Territoriali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.

La decisione del Collegio Regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza del Consiglio Regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti verifica, su richiesta del Coordinamento Regionale, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto. Decide inoltre sui ricorsi dei soci dei Forum Territoriali contro i provvedimenti del Commissario e sui ricorsi dei Forum Territoriali contro la risposta negativa del Coordinamento Regionale sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente può essere revocato dal Consiglio Regionale solo per giusta causa.

Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dal Consiglio Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 19

Scioglimento

Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore del xxxxxx può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore del xxxxxx sarà devoluto ad altra associazione regionale con finalità analoghe o, in mancanza, al Forum Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 20

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.